

N. 1963/2019 R.G.



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Parma in persona del Giudice, **dott. Antonella Ioffredi**, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

Nella causa civile promossa  
da:

**A.I. S.P.A.**, con il patrocinio dell'avv., dell'avv. prof., dell'avv. e dell'avv., elettivamente domiciliato in PARMA, presso lo studio dell'avv.

**- ATTORE -**

*Contro*

**XXX SPA**, con il patrocinio dell'avv, elettivamente domiciliato in PARMA, presso lo studio dell'avv.

*E contro*

**COMUNE DI PARMA** (00162210348)

**-CONVENUTO CONTUMACE-**

Causa Civile iscritta al 1963/2019 del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza sulle conclusioni di seguito rassegnate.

**CONCLUSIONI**

ATTORE: v. atto di citazione

### **Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

La società A.I. ha impugnato gli avvisi COSAP, meglio indicati nell'atto introduttivo, emessi nei suoi confronti da XXXX s.p.a. in relazione all'occupazione "*di soprasuolo con attraversamento ponti autostradali*", per i seguenti motivi.

Pregiudizialmente, secondo parte attrice, il disposto dell'art. 2909 c.c., secondo cui "*l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti*", comporta che il giudicato formatosi sulla sentenza n. 58/2012, emessa dal Tribunale Parma, fra le medesime parti e con riferimento alla medesima pretesa COSAP, per l'anno 2004, precluda un nuovo esame della presente controversia in termini difforni rispetto a quanto già deciso.

Ciò a maggior ragione tenuto conto della condotta della stessa XXXX, che ha annullato gli avvisi di accertamento COSAP per le ulteriori annualità 2005-2006-2007-2008-2009-2010.

Nel merito, secondo parte attrice mancherebbero i presupposti di legge per l'applicazione della COSAP, canone che, in base all'art. 39 del Regolamento COSAP del Comune di Parma, approvato con delibera consiliare n. 28/7 del 31 marzo 2008 come successivamente modificato, è previsto per la fruizione esclusiva di un bene destinato alla fruizione collettiva, che trova il presupposto nella "*...occupazione soprastante o sottostante al suolo, sia permanente che temporanea, di tutti i beni di cui all'art.1 lett. c) [suolo pubblico] del presente Regolamento, ...*" la quale, a norma dell'art. 29 del citato Regolamento, deve essere autorizzata mediante rilascio di concessione comunale.

Per l'applicazione del canone COSAP, dunque, la norma richiederebbe un "titolo", rappresentato da uno specifico atto di concessione rilasciato dal Comune, che autorizza l'occupazione dello spazio pubblico compreso nel proprio ambito territoriale; pertanto, nel caso di specie, non esistendo il "titolo" comunale, per mancanza di un formale atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dal Comune di Parma per l'occupazione dello spazio pubblico da parte della società autostradale (intercorrendo il rapporto di concessione con l'Anas per la costruzione e l'esercizio dell'autostrada), la COSAP non troverebbe applicazione.

Inoltre, poiché la costruzione dell'autostrada (con la conseguente individuazione delle aree soggette agli attraversamenti) è stata deliberata con legge dello Stato (Legge 24 luglio 1961, n. 729, recante "Piano di nuove costruzioni stradali e autostradali" e 28 marzo 1968, n. 385.), e attuata con la Convenzione stipulata con l'ANAS, il Comune sarebbe tenuto a rispettare le pattuizioni dello Stato, quale ente sovrano, finalizzate alla libera ed agevole circolazione di persone e mezzi nel territorio nazionale, e dovrebbe, semmai, formulare la propria pretesa direttamente nei confronti dello Stato medesimo, che d'autorità ha destinato l'area alla costruzione dell'autostrada, e non nei confronti di Autostrade, mero soggetto esecutore della volontà statale.

Ancora, secondo parte attrice, mancando “un bene destinato alla fruizione collettiva”, essendo stato lo spazio sovrastante la strada comunale sottratto alla disponibilità generalizzata non per volontà della società autostradale, ma già per iniziale volontà dello Stato, mancherebbe il presupposto stesso del canone COSAP.

Per parte attrice, inoltre, il canone COSAP non sarebbe applicabile in quanto, rientrando il sedime sottostante ai viadotti e pontoni autostradali, quali pertinenze a bene demaniale, esso partecipa del suo regime pubblicistico.

Ancora, l'applicazione del canone COSAP non sarebbe consentito attraverso l'equiparazione all'occupazione abusiva, non rientrando l'occupazione autostradale in tale definizione.

Ancora, il canone non risulterebbe dovuto, trovando applicazione la particolare ipotesi di esenzione prevista dall'art. 49, comma 1, lett. a) del Regolamento Comunale, secondo cui “sono esonerate dal pagamento del canone ... a. le occupazioni effettuate dallo Stato”, in quanto l'autostrada gestita da Autostrade rimane un bene demaniale dello Stato.

Infine, secondo parte attrice, nella fattispecie in esame, controparte, emettendo gli avvisi in oggetto, avanzerebbe una pretesa aggiuntiva rispetto alle somme che Autostrade è tenuta a corrispondere all'Erario, in osservanza degli obblighi di legge e della Convenzione, nella quale, in particolare all'art. 16, si fa riferimento al canone di concessione versato dalla Società al soggetto Concedente (il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), commisurato ai proventi netti derivanti dai pedaggi. Osserva, inoltre, la società attrice che, alle somme corrisposte a titolo di canone di concessione da parte della società, si aggiunge un versamento ulteriore allo Stato, introdotto dalla Legge 102/2009, all'art. 19, comma 9-bis, secondo il quale: *“la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS Spa [...] è integrata di un importo, calcolato sulla percorrenza chilometrica di ciascun veicolo che ha fruito dell'infrastruttura autostradale, pari a 3 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e B e a 9 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4 e 5”*. Secondo parte attrice, tale disposizione sarebbe la prova che nel calcolo dei chilometri percorsi vengono ricompresi gli spazi oggetto di accertamento ai fini del canone COSAP, con conseguente duplicazione del canone.

XXXX si è costituita, contestando integralmente le avverse deduzioni ed eccezioni e chiedendo il rigetto della domanda.

Il Comune di Parma non si è costituito, benchè ritualmente citato, e va, pertanto, dichiarato contumace.

A parere di questo giudicante, la domanda non appare fondata e va, conseguentemente, rigettata per le ragioni che seguono.

Pregiudizialmente, non ricorre la preclusione di cui all'art. 2909 c.c., in quanto, nel caso di specie, sussiste identità di parti e di *causa petendi*, ma non di *petitum*, avendo la causa ad oggetto la debenza di canoni di occupazione riconducibili ad annualità diverse rispetto a quelle per le quali si è pronunciato il Tribunale di Parma con sentenza n. 58/2012. L'eccezione, pertanto, deve essere respinta.

Nel merito, si premette che, nell'ambito della finanza locale, i Comuni assoggettano ad una specifica tassa (TOSAP) le occupazioni effettuate nel loro rispettivo territorio da parte dei privati. I presupposti applicativi della TOSAP sono stabiliti nel D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (artt. da 38 a 57). Tuttavia, l'art. 63 del D.L.vo n. 446/1997 ha attribuito ai Comuni la possibilità di escludere l'applicazione della TOSAP nel loro territorio, e di applicare un apposito canone sulle occupazioni (COSAP), cosa che ha fatto il Comune di Parma.

L'art. 63 citato stabilisce i principi generali del canone, riconoscendo agli enti locali la possibilità di emanare un proprio regolamento per la disciplina di dettaglio. Secondo la giurisprudenza, la diversità fra TOSAP e COSAP riguarda soltanto la natura del prelievo, ma non i presupposti applicativi, che sono sostanzialmente identici in entrambe le ipotesi. Quindi, come ammesso dalla stessa parte attrice nell'atto introduttivo, i principi espressi dalla Amministrazione finanziaria e/o la giurisprudenza in merito ai presupposti di applicazione TOSAP sono estensibili anche al canone COSAP.

A proposito della TOSAP, secondo la giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'imposizione *“rileva il fatto in sé dell'occupazione, indipendentemente dall'esistenza o meno di una concessione od autorizzazione comunale, salvo che sussista una delle ipotesi di esenzione previste dall'art. 49 del D.Lvo n. 507/1993”* (v. Cass. ord. n. 11886/2017).

La sottrazione o la limitazione del suolo pubblico da parte del gestore di un'autostrada a mezzo di un viadotto sopraelevato, in assenza di concessione o autorizzazione comunale prevista dall'art. 39 D.Lvo cit. realizza un'occupazione di fatto, comunque tassabile, in cui non sussiste un'ipotesi di esenzione, in quanto l'occupazione è propria dell'ente concessionario, titolare, in piena autonomia dallo Stato, del diritto di gestione e sfruttamento economico dell'opera e non dello Stato, proprietario delle opere (v. Cass. ord. n. 11886/2017 sopra cit.; n. 19693/2018; n. 19693/2018).

Tale principio trova applicazione anche con riferimento al canone COSAP, in ossequio a quanto disposto dall'art. 39 del Regolamento comunale sopra riportato. Pertanto, non trova applicazione, nel caso di specie, l'esenzione di cui all'art. 49, comma 1, lett. a) del citato regolamento comunale. Priva di pregio, infine, è la questione relativa alla duplicazione del canone pagato allo Stato, in quanto esso trae fonte da normativa distinta.

Il mutamento della giurisprudenza nella materia giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.

**P.Q.M.**

Il Giudice Unico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:

dichiara la contumacia del Comune di Parma.

respinge la domanda proposta da A.I. s.p.a. nei confronti di XXX s.p.a. e del Comune di Parma.

Dichiara le spese processuali integralmente compensate tra le parti. Parma, 23 luglio 2020

**Il Giudice Unico**

*Dott. Antonella Ioffredi*